

Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia d'obbligazioni alimentari verso i figli¹

Conclusa all'Aia il 15 aprile 1958

Approvata dall'Assemblea federale il 1° ottobre 1964²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 novembre 1964

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 1965

(Stato 6 febbraio 2014)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

nel desiderio di stabilire delle disposizioni comuni per disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia d'obbligazioni alimentari verso i figli;

hanno risolto di concludere a tale scopo una Convenzione e concordato le disposizioni seguenti:

Art. 1

La presente Convenzione è intesa ad assicurare il riconoscimento e l'esecuzione vicendevole, da parte degli Stati contraenti, delle decisioni pronunciate su domande di natura internazionale o interna, concernenti la richiesta d'alimenti fatta da un figlio legittimo, non legittimo o adottivo, celibe e d'età inferiore a 21 anni compiuti.

Se la decisione contiene anche disposizioni che non concernono l'obbligazione degli alimenti, l'effetto della Convenzione è ristretto a quest'ultima.

La Convenzione non si applica alle decisioni in materia d'alimenti tra collaterali.

Art. 2

Le decisioni pronunciate in materia d'alimenti in uno degli Stati contraenti dovranno essere riconosciute e dichiarate esecutorie, senza riesame del merito, negli altri Stati contraenti, se:

1. l'autorità che ha deciso, era competente secondo la presente Convenzione;
2. il convenuto è stato regolarmente citato o rappresentato secondo la legge dello Stato da cui dipende l'autorità che ha deciso;
tuttavia, in caso di decisione contumaciale, il riconoscimento e l'esecuzione potranno essere negati, qualora, considerate le circostanze, l'autorità d'ese-

RU 1964 1323; FF 1964 1425

¹ La presente Conv. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito alla Conv. del 2 ott. 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.02 art. 29). Vedi l'elenco degli Stati partecipanti pubblicato qui di seguito.

² Art. 2 cpv. 1 del DF del 1° ott. 1964 (RU 1964 1317).

cuzione stimi che la parte contumace, senza sua colpa, non abbia avuto conoscenza della procedura, oppure non abbia potuto difendersi;

3. la decisione è passata in giudicato nello Stato in cui fu pronunciata; tuttavia, le decisioni esecutorie interinalmente e le misure provvisionali saranno, ancorché suscettive di ricorso, dichiarate esecutorie dall'autorità d'esecuzione, qualora simili decisioni possano essere pronunciate ed eseguite nello Stato da cui dipende tale autorità;
4. la decisione non è contraria a una pronunciata sul medesimo oggetto e fra le medesime parti nello Stato in cui è fatta valere;
il riconoscimento e l'esecuzione potranno essere negati in caso di litispendenza nello Stato in cui è fatta valere;
5. la decisione non è palesemente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato in cui è fatta valere.

Art. 3

Secondo la presente Convenzione, sono competenti a pronunciare decisioni in materia d'alimenti:

1. le autorità dello Stato, sul cui territorio la persona tenuta agli alimenti aveva la dimora abituale al momento in cui fu promossa l'istanza;
2. le autorità dello Stato, sul cui territorio l'avente diritto agli alimenti aveva la dimora abituale al momento in cui fu promossa l'istanza;
3. l'autorità alla cui competenza la persona tenuta agli alimenti si sia sottoposta espressamente oppure spiegandosi nel merito senza muovere riserve circa la competenza.

Art. 4

La parte che si vale della decisione o ne domanda l'esecuzione deve produrre:

1. un esemplare della decisione, il quale adempia le condizioni d'autenticità necessarie;
2. i documenti dai quali risulti che la decisione è esecutoria;
3. in caso di decisione contumaciale, una copia autentica dell'atto introduttivo dell'istanza e i documenti dai quali risulti che esso è stato debitamente notificato.

Art. 5

L'esame dell'autorità esecutiva sarà ristretto alle condizioni previste nell'articolo 2 e ai documenti previsti nell'articolo 4.

Art. 6

La procedura d'exequatur, qualora la presente Convenzione non disponga altrimenti, è disciplinata dalla legge dello Stato dal quale dipende l'autorità d'esecuzione.

Ogni decisione dichiarata esecutoria ha forza ed efficacia non altrimenti che se emanasse da un'autorità competente dello Stato in cui è domandata l'esecuzione.

Art. 7³

Se la decisione di cui è domandata l'esecuzione ha ordinato la prestazione degli alimenti mediante pagamenti periodici, l'esecuzione sarà concessa, tanto per i pagamenti decorsi, quanto per quelli che scadranno.

Art. 8

Le condizioni stabilite negli articoli precedenti circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni previste nella presente Convenzione, sono applicabili anche alle decisioni pronunciate da una delle autorità indicate nell'articolo 3 e intese a modificare la condanna a un'obbligazione alimentare.

Art. 9

La parte ammessa al beneficio del patrocinio gratuito nello Stato dove fu pronunciata la decisione, ne godrà anche nella procedura promossa per ottenerne l'esecuzione.

Nelle procedure previste nella presente Convenzione non ha luogo la *cautio judicatum solvi*.

I documenti prodotti nelle procedure considerate nella presente Convenzione sono esenti da visto e da legalizzazione.

Art. 10

Gli Stati contraenti si obbligano ad agevolare il trasferimento delle somme assegnate a cagione d'obbligazioni alimentari verso i figli.

Art. 11

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il diritto dell'avente diritto agli alimenti di valersi d'ogni altra disposizione applicabile all'esecuzione delle decisioni in tale materia, sia in virtù della legge interna del paese dove ha sede l'autorità d'esecuzione sia in conformità di un'altra Convenzione vigente fra gli Stati contraenti.

³ Vedi RU 1964 1317 art. 2 cpv. 3.

Art. 12

La presente Convenzione non si applica alle decisioni pronunciate prima della sua entrata in vigore.

Art. 13

Ogni Stato contraente indicherà al Governo dei Paesi Bassi le autorità competenti a emettere decisioni in materia d'alimenti e a rendere esecutorie le decisioni estere.

Il Governo dei Paesi Bassi notificherà queste indicazioni agli altri Stati contraenti.

Art. 14

La presente Convenzione è applicabile di pieno diritto ai territori metropolitani degli Stati contraenti.

Lo Stato contraente che desidera sia messa in vigore in tutti o in taluni altri territori di cui assicura le relazioni internazionali, deve notificare a tale scopo la sua intenzione, mediante un atto da depositarsi al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Questo ne invierà per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato contraente.

Questa dichiarazione avrà effetto per i territori non metropolitani solamente nei rapporti tra lo Stato che l'avrà fatta e gli Stati che avranno dichiarato d'accettarla. Quest'ultima dichiarazione sarà depositata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, il quale ne invierà per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 15

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati all'Ottava Sessione della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Di ogni deposito degli strumenti di ratificazione sarà compilato un processo verbale, di cui una copia, certificata conforme, sarà trasmessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati firmatari.

Art. 16

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del quarto strumento di ratificazione, previsto dall'articolo 15.

Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratificazione.

Nel caso di cui all'articolo 14, capoverso 2, la Convenzione sarà applicabile il sessantesimo giorno a contare dal deposito della dichiarazione di accettazione.

Art. 17

Ogni Stato non rappresentato all'Ottava Sessione della Conferenza di Diritto Internazionale Privato potrà aderire alla presente Convenzione. All'uopo, notificherà la sua intenzione mediante un atto che sarà depositato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Questo trasmetterà per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ciascuno degli Stati contraenti.

La Convenzione entrerà in vigore fra lo Stato aderente e lo Stato che avrà dichiarato d'accettare l'adesione, il sessantesimo giorno a contare dall'atto d'adesione.

L'adesione avrà effetto soltanto fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato d'accettarne l'adesione. Questa dichiarazione sarà depositata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, il quale trasmetterà per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ciascuno degli Stati contraenti.

È inteso che il deposito dell'atto d'adesione potrà essere fatto solamente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'articolo 16.

Art. 18

Ogni Stato contraente, nel firmare o nel ratificare la presente Convenzione, o nell'aderirvi, potrà fare una riserva circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate da un'autorità d'un altro Stato contraente, il quale fosse stato competente a cagione della dimora dell'avente diritto agli alimenti.

Lo Stato che si sarà valso di questa riserva, non potrà pretendere l'applicazione della Convenzione alle decisioni pronunciate dalle sue autorità, qualora fossero state competenti a cagione della dimora dell'avente diritto agli alimenti.

Art. 19

La presente Convenzione durerà cinque anni a contare dal giorno indicato nell'articolo 16, capoverso 1. Questo termine decorrerà da tale giorno anche per gli Stati che l'avranno ratificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta dovrà essere notificata almeno sei mesi prima del decorso del termine al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, che la comunicherà a tutti gli altri Stati contraenti.

La disdetta può essere ristretta ai territori o a taluni territori indicati in una notificazione fatta secondo l'articolo 14, capoverso 2.

La disdetta produrrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 15 aprile 1958, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e del quale sarà consegnata per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato rappresentato all'Ottava Sessione della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato e agli Stati che avranno aderito successivamente.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 6 febbraio 2014⁴

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Austria	5 settembre	1960	1° gennaio	1962
Belgio	15 settembre	1961	1° gennaio	1962
Ceca, Repubblica*	28 gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Cina				
Macao	16 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Danimarca	2 novembre	1965	1° gennaio	1966
Finlandia	27 giugno	1967	24 agosto	1967
Francia	26 maggio	1966	25 luglio	1966
Guadalupa ^a	13 giugno	1966 A	25 luglio	1966
Guyana francese ^a	13 giugno	1966 A	25 luglio	1966
Isole Wallis e Futuna ^a	13 giugno	1966 A	25 luglio	1966
Martinica ^a	13 giugno	1966 A	25 luglio	1966
Nuova Caledonia ^a	13 giugno	1966 A	25 luglio	1966
Polinesia francese ^a	13 giugno	1966 A	25 luglio	1966
Riunione ^a	13 giugno	1966 A	25 luglio	1966
St. Pierre e Miquelon ^a	13 giugno	1966 A	25 luglio	1966
Territori Australi e Antartici Francesi ^a	13 giugno	1966 A	25 luglio	1966
Germania	2 novembre	1961	1° gennaio	1962
Italia	22 febbraio	1961	1° gennaio	1962
Liechtenstein* ^a	2 giugno	1972 A	1° agosto	1972
Norvegia*	2 settembre	1965	1° novembre	1965
Paesi Bassi*	28 febbraio	1964	28 aprile	1964
Aruba	28 febbraio	1964 A	28 aprile	1964
Curaçao	28 febbraio	1964 A	28 aprile	1964
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	28 febbraio	1964 A	28 aprile	1964
Sint Maarten	28 febbraio	1964 A	28 aprile	1964
Portogallo*	27 dicembre	1973	24 febbraio	1974
Slovacchia*	26 aprile	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna	11 settembre	1973	9 novembre	1973
Suriname ^a	11 novembre	1976 A	4 marzo	1977
Svezia	31 dicembre	1965	1° marzo	1966
Svizzera	18 novembre	1964	17 gennaio	1965

⁴ RU 2005 1003 e 2014 481.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Turchia*	27 aprile	1973	25 giugno	1973
Ungheria ^a	20 ottobre	1964 A	25 giugno	1971

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet della Conferenza dell'Aja: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a L'adesione è soggetta a una procedura di accettazione. La data dell'entrata in vigore è quella tra la Svizzera e questo Stato o territorio.